

STATUTO DEL CENTRO SOCIO – PASTORALE DELLA PARROCCHIA DI SAN CASTRESE

COSTITUZIONE

ART.1

Il Centro Socio - Pastorale di San Castrese è costituito con decreto del Vescovo diocesano in data 06 Ottobre 1996.

Il Centro ha sede in San Castrese, alla Via Corso n.110, presso il complesso delle opere Pastorali.

DURATA

ART.2

Il Centro Socio - Pastorale è per sua natura perpetuo.

Il Vescovo diocesano può decretarne la soppressione a norma del diritto.

(can.1201 § 1 C.J.C2.).

FINI

ART.3

Il Centro, per meglio evidenziare la funzione centrale della Parrocchia come casa di tutti, al servizio di tutti, si prefigge i seguenti scopi:

promuovere ed organizzare iniziative finalizzate alla socializzazione ed attività ad essa inerenti, aperte alle esigenze del progetto: "Chiesa, luogo di Comunione";

provvedere al funzionamento di tutti gli impianti esistenti nel complesso delle opere Pastorali al fine di concorrere, con i mezzi disponibili, al superamento della previa istanza sociale e raggiungere gli obiettivi diretti o sussidiari della "promozione umana";

vigilare sul retto uso delle strutture, sia mobili che immobili, secondo lo stile di povertà evangelica e sovvenire alle necessità di manutenzione ordinaria;

programmare e realizzare, congiuntamente al Direttivo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il completamento e il miglioramento delle opere.

Il Centro può svolgere altre eventuali funzioni qualora fossero dettate da necessità pratiche o demandate dal Direttivo C.P.P. che resta, comunque il suo organo di indirizzo e di controllo nell'ambito delle finalità istituzionali della Parrocchia.

PATRIMONIO

ART.4

Le strutture, gli impianti, spazi attrezzati ed altro, costituenti il complesso socio - pastorale, sono di proprietà dell'Ente "Parrocchia di San Castrese".

Eventuali acquisti e miglioramenti di natura immobiliare si intenderanno fatti per conto dell'ente medesimo.

Il Centro gode della piena disponibilità dei beni di cui sopra e ne curerà la gestione, secondo le modalità e i fini previsti nel presente Statuto.

ART.5

Il Centro S.P. per il conseguimento dei propri fini, di cui al can.1144 C.J.C., si avvale:

delle offerte di cui al can. 12675 C.J.C.;

di contributi previsti nel bilancio parrocchiale erogati dal Consiglio Pastorale (o dall'amministrazione parrocchiale);

di contributi da parte di Enti pubblici o privati;

di utili derivanti da concessioni o prestazioni a terzi, nel rispetto delle condizioni economico - sociali di ciascuno e fatte salve le priorità di ordine pastorale;

di proventi derivanti dalle attività del Centro purché non si configurino in prevalenza a fine di lucro, nel rispetto della sua natura ed in conformità all'art.16 lett. a della L.222/85;

donazioni e legati per l'educazione della gioventù;

di altre entrate lecite e rispondenti al fine istituzionale.

AMMINISTRAZIONE

ART.6

Fermo restando il disposto del can. 5326 C.J.C., per ciò che concerne il prec. art. 4 a norma del can. 12807 e secondo i criteri dei cann. 129 § 28 e 1279 § 19 C.J.C., il Centro S. P. è retto da un consiglio di amministrazione composto da sette membri tra i quali un presidente, un direttore, un segretario, un tesoriere contabile ed altri tre componenti, eletti nell'assemblea parrocchiale, ad eccezione del presidente.

ART.7

Gli amministratori durano in carica 5 anni ed il loro mandato può essere rinnovato anche nelle successive scadenze. Per la durata del loro mandato non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

ART.8

Gli amministratori, a qualsiasi titolo esercitino il loro ufficio, non si dimettano dall'incarico assunto se non per gravi motivi. Risponderanno di eventuali danni, se determinati dalla loro volontà, secondo la prescrizione del can. 128910 C.J.C.

ART.9

L'amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, può essere dimesso ipso facto con deliberazione del consiglio stesso e, nel caso, subentra il primo candidato non eletto o, in mancanza di questi, un membro designato dal direttivo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

ART.10

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria del Centro e per l'organizzazione interna che risponda ai criteri di efficienza per le esigenze intrinseche di ordine socio - pastorale. Al Consiglio spettano le decisioni riguardanti il Centro nei modi e nei limiti posti dal presente statuto.

ART.11

Il Consiglio di Amministrazione, partecipando alla gestione di un bene ecclesiastico (can. 128211 C.J.C.), deve svolgere le sue funzioni con diligenza di un buon padre di famiglia ed ottemperare scrupolosamente alle disposizioni del can. 128412 C.J.C., per quanto attiene alla sfera delle sue attività e competenze.

ART.12

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso il Centro S. P. in solido e singolarmente nei suoi membri dell'esecuzione del suo mandato. Circa gli atti da esso posti, vanificando le finalità previste, si rimanda al can. 128113 C.J.C.

RIUNIONI

ART.13

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga utile. Può essere anche convocato su richiesta del Direttore o un terzo dei membri, purché vi sia vera necessità da annotarsi, all'uopo, nel verbale di seduta. Il Consiglio deve riunirsi, comunque, una volta ogni trimestre. Per la validità delle assemblee è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

ART.14

Il Consiglio deve essere convocato con avviso scritto recante l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione, da recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi, senza le formalità di cui sopra purché lo si annoti nel verbale di riunione.

ART.15

L'ordine del giorno può e deve essere redatto anche dalle indicazioni dei membri del Consiglio qualora venissero rese nelle adunanze o direttamente al presidente che, in via ordinaria, redatto l'ordine degli argomenti da discutere, può delegare il direttore alla presidenza delle riunioni. In questo caso, gli argomenti non contemplati negli avvisi e comunque documentati nell'apposito registro, sono da ritenersi nulli.

ART.16

Si spera che le determinazioni del Consiglio abbiano il carattere di umanità tuttavia, per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. Le votazioni "in re amministrativa" avvengono per alzata di mano, se invece dovessero riguardare le persone, il voto rimane segreto.

ELEZIONI

ART.17

Ogni persona della comunità di San Castrese, o che sia in qualche modo in essa inserito, può essere elettore ed eleggibile purché abbia sani requisiti morali, goda di buona fama, sia in comunione con la chiesa, operi con spirito di disinteresse per il bene di tutti e secondo quanto previsto dal can. 14914 C.J.C.

ART.18

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere eletti dall'Assemblea parrocchiale da riunire in seduta ordinaria mediante avviso per affissione all'albo della sede e/o con locandine da affiggere nei locali pubblici almeno trenta giorni prima della riunione. L'avviso dovrà indicare chiaramente: l'argomento dell'elezione, l'ora ed il giorno nonché il luogo ove si terrà l'Assemblea.

ART.19

L'Assemblea sarà presieduta dal parroco pro tempore che designerà il segretario per la redazione del processo verbale. Nel corso dell'adunanza, verranno individuati i candidati e si procederà alla votazione per scrutinio segreto.

Il verbale, con recante l'indicazione dei membri eletti, verrà esposto, con la procedura di cui al precedente articolo, per dieci giorni consecutivi. Successivamente, superata positivamente la fase di eventuale ricorsi, verrà presentato al Vescovo diocesano per l'approvazione e la conferma degli eletti.

VACANZA DI SEGGI

ART.20

In caso di morte, di dimissioni, di revoca, d'incompatibilità o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un membro eletto nel consiglio, il presidente provvede, entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o del provvedimento di revoca, a nominare il sostituto secondo la procedura prevista nell'art. 9. Il tutto va comunque sottoposto al Vescovo diocesano per la verifica.

ART.21

Oltre ai casi di cui l'articolo precedente, il presidente, con parere motivato del Consiglio, può proporre al Vescovo il decreto di revoca del mandato per uno o più consiglieri, se intervengono ragioni di: indegnità, immoralità, stato canonico irregolare ed ogni altro motivo che turba il disposto del can.128215 C.J.C..

INCOMPATIBILITA'

ART.22

Per la piena libertà della Chiesa e per un efficace attività amministrativa, come suggerisce il can.15216 C.J.C., sono incompatibili:

con l'ufficio di consigliere di amministrazione del Centro S. P. coloro che rivestono cariche politiche o che sono comunque determinanti nell'organizzazione di partito o di gruppo politico;

con l'incarico di direttore coloro che rivestono cariche di rappresentanza socialmente rilevanti.

ART.23

E' altresì incompatibile la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione del Centro per coloro che fanno parte del Direttivo del Consiglio Pastorale, così come contemplato nello statuto parrocchiale, a ragione di un ruolo distinto, da esercitare nella Vita del Centro, atto ad armonizzare le esigenze più ampie della comunità, sotto la guida dell'unico pastore che riassume nell'unità le varie forme di presenza della Chiesa nella storia degli uomini.

RAPPORTI CON IL DIRETTIVO DEL C.P.P.

ART.24

Il presente statuto recepisce il preambolo dello statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il Centro S.P. ed il Direttivo del C.P.P. scaturiscono entrambi dalla Assemblea Pastorale Parrocchiale, operano con ruoli distinti e, simultaneamente, complementari, con la presidenza del pastore proprio della comunità e sotto l'autorità del Vescovo diocesano.

ART.25

Lo spessore prevalentemente laicale dei due istituti canonici, deve consentire che lo spirito cristiano penetri non solo gli ambiti propri, ma raggiunga anche quei meandri della vita sociale affinché sospinti per la passione dell'uomo, di tutto l'uomo, e di ogni uomo, si giunga al riconoscimento dell'unico Datore di doni.

ART.26

Il Direttore del Consiglio P.P. ed il Direttore del Centro S.P. costituiscono due riferimenti laicali essenziali della comunità di San Castrese. Entrambi, nelle rispettive funzioni, concorderanno di volta in volta le

iniziative che avranno un carattere comunitario rilevante affinché a nessuna di esse, secondo la peculiarità propria, manchi la comprensione integrale dell'uomo.

ART.27

Qualora l'uso delle strutture pastorali, ricreative e degli spazi attrezzati, fatte salve le esigenze istituzionali della Parrocchia e dell'autonomia gestionale del Centro, necessitassero di una dichiarata disciplina d'uso, nel rispetto delle reciproche entità (socio - pastorale), si può redigere un regolamento applicativo da sottoporre anch'esso all'approvazione del Vescovo Diocesano.

ART.28

L'apporto dei fedeli laici, come si evince anche dai cann. 20417,20818, 22819 del C.J.C., è determinante per la vitalità della comunità cristiana. Tuttavia, alla luce del can.53620 del C.J.C., le funzioni del Consiglio P.P., previste nel presente statuto, possono essere assolte, in situazioni eccezionali, dal parroco pro tempore.

COMPITI DEL PRESIDENTE

ART.29

Il presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro S.P. è il presbitero promosso alla cura pastorale della comunità di San Castrese che la esercita dal momento della presa di possesso (can. 527 § 121) sotto l'autorità del Vescovo Diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al Ministero di Cristo per compiere le funzioni di insegnare, santificare e governare anche con l'apporto dei fedeli laici (can 51922).

ART.30

Il presidente è il referente unitario di un'ampia realtà pastorale e giuridica che si apre ad una generosa e responsabile partecipazione dei fedeli laici. Egli esercita la sua carità pastorale soprattutto con la persuasione ed il consiglio affinché dalla consonanza armonica, tra il centro ed il direttivo del C.P.P., derivi lo slancio missionario che conduce la chiesa ad essere autenticamente la dimora di Dio con gli uomini.

ART.31

Il presidente rappresenta il Centro di fronte a qualsiasi autorità sia canonica che civile, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione del Centro. Promuove inoltre l'unanimità nelle decisioni del consiglio. E' il garante delle norme che riguardano il buon andamento dell'istituto.

COMPITI DEL DIRETTORE

ART.32

Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Centro S.P., per la qual funzione assume la qualifica di amministratore delegato.

ART.33

Il Direttore sovrintende alla gestione curando l'ordine ed il buon uso degli immobili, degli spazi e delle attrezzature.

Pone in essere iniziative volte alla realizzazione degli indirizzi pastorali dati dal Direttivo del Consiglio P.P., recepiti dal Consiglio di Amministrazione.

ART.34

In ragione dell'art.26, il direttore è l'interlocutore primario per l'esercizio di controllo da parte del Direttivo del Consiglio P.P..

ART.35

Oltre ai compiti degli articoli precedenti, al Direttore possono essere affidate dal Presidente deroghe per singoli atti, che per loro natura demandano alla sua facoltà, purché sia udito, come previsto ex can. 127 § 2 - 2°23 C.J.C., il parere dell'intero Consiglio e del Direttore dell'esecutivo del C.P.P., fermo restando quanto già disposto nell'art.14 e nei cann. 13324 e 142 § 125.

SEDE PARROCCHIALE VACANTE

ART.36

Durante il periodo di vacanza della sede parrocchiale per i motivi previsti dai cann.538 § 1del C.J.C., il Consiglio di Amministrazione resta in carica, conservando i suoi poteri fino alla scadenza del mandato, ma restano sospese le sue facoltà fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 28, a meno che non si disponga diversamente secondo i cann. 533 § 327 e 53928 C.J.C..

CONTROVERSIE

ART.37

Per dirimere contese e controversie all'interno del Consiglio, tra questi ed il Direttivo del Consiglio P.P., arbitro naturale, super partes, è il parroco pro tempore, che aiuterà i membri nel chiarimento da buoni fratelli. Superata inutilmente questa fase e, comunque, per casi diversi, la questione viene deferita all'autorità competente a norma del can. 22129 del C.J.C..

ESERCIZIO

ART.38

L'esercizio finanziario del Centro Socio - Pastorale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Per l'inizio dell'esercizio si dovrà redigere il preventivo delle entrate e delle uscite, secondo il can. 1284 § 3 C.J.C., che sarà sottoposto anche all'attenzione del Direttivo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, per ragione di comunione di intenti.

ART.39

Alla scadenza di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione, la cui gestione economica si configura come contabilità autonoma, presenta, per il parere, il consuntivo economico al Direttivo del Consiglio Pastorale o, in assenza di questi, al consiglio per gli affari economici, previsto obbligatoriamente dal can. 53731 del C.J.C..

Successivamente la contabilità autonoma del Centro, recepita dal bilancio consuntivo dell'Amministrazione Parrocchiale, sarà inoltrata all'Ordinario Diocesano a norma del can. 1287 § 1 C.J.C..

ART.40

I fedeli della comunità hanno il diritto di avere spiegazioni circa le spese effettuate dal Centro ogni qualvolta ne ravvisino la necessità (cfr. can. 1287 § 233). L'Ordinario Diocesano del luogo ne ha facoltà ipso jure. In ossequio allo stile di trasparenza, che dovrà distinguere l'attività economica del Centro, mensilmente sarà portata a conoscenza del Direttivo del Consiglio P.P. la sua posizione amministrativa.

ART.41

Eventuali avanzi di esercizio, con il parere del Direttivo del Consiglio P.P. potranno essere impiegati per il completamento, miglioramento delle strutture o per l'acquisto di mezzi idonei alle finalità dell'istituto.

RINVIO A NORME GENERALI

ART.42

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di diritto canonico universale e particolare nonché, letto il can. 2234 del C.J.C., a quelle di diritto civile in quanto applicabili.

ART.43

Il presente statuto, in conformità del can. 9435 del C.J.C. si compone di n° 43 articoli che gli amministratori del Centro Socio - Pastorale devono rispettare e far rispettare.

[1] Can.120 - § 1 . La persona giuridica per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni; la persona giuridica privata si estingue inoltre, se l'associazione stessa si scioglie a norma degli statuti, oppure se, a giudizio dell'autorità competente, la stessa fondazione ha cessato di esistere a norma degli statuti.

[2]Codex Juris Canonici.

[3]Consiglio Pastorale Parrocchiale.

[4]Can.114 - § 1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insieme sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.

§ 2. Come fini, di cui al §1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.

§ 3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non ha quegli insieme di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito.

[5]Can. 1267 - § 1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica.

§ 2. Le offerte di cui al § 1 non possono essere rifiutate, se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del Can. 1295.

§ 3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.

[6]Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281 - 1288.

[7]Can. 1280 - Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti.

[8]Can. 129 - § 2. Nell'esercizio della medesima potestà (di governo), i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto.

[9]Can. 1279 - § 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

[10]Can. 1289 - Benché non siano tenuti all'amministrazione a titolo dell'ufficio ecclesiastico, gli amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l'incarico assunto; che se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al risarcimento.

[11]Can. 1282 - Tutti coloro, sia chierici e sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.

[12]Can. 1284 - § 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

§ 2. Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3° osservare le disposizioni canoniche e civili imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla chiesa;

4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;

5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;

6° impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;

7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;

8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;

9° catalogare adeguatamente i documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente e idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.

[13]Can. 1281 - § 1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

§ 2. Negli statuti si stabiliscono gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciano in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

§ 3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danno.

[14]Can. 149 - § 1. Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.

[15]Vedi nota 11.

[16]Can. 152 - A nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona.

[17]Can. 204 - § 1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

§ 2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

[18]Can. 208 - Tra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano nell'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.

[19]Can. 228 - § 1. I laici che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.

§ 2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.

[20]Can. 536 - § 1. Se risulta opportuno al giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nella quale i fedeli, insieme con loro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.

§ 2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.

[21]Can. 527 - § 1. Colui che è stato promosso alle cure pastorali di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso.

[22]Can. 519 - Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la partecipazione di altri presbiteri o diaconi o con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto.

[23]Can. 127 - § 2. Quanto dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone come singole:

2° se si esige il consiglio, è invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore, se bene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde.

[24]Can. 133 - § 1. Il delegato, che oltrepassa i limiti del suo mandato sia circa le cose sia circa le persone, agisce invalidamente.

§ 2. Non si reputa che il delegato oltrepassi i limiti del suo mandato se compie ciò per cui fu delegato in modo diverso da quello determinato dal mandato, a meno che il modo non sia stato imposto per la validità dello stesso delegante.

[25]Can. 142 - § 1. La potestà delegata si estingue compiuto il mandato; trascorso il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concessa; cessando la causa finale della delega; per revoca del delegante intimata direttamente al delegato come pure per rinuncia del delegato fatta conoscere al delegante e da lui accettata; non si estingue invece venendo meno il diritto delegante, eccetto che ciò non appaia dalle cause apposte.

[26]Can. 538 - § 1. Il parroco cessa dall'ufficio con la rimozione o il trasferimento deciso da parte del Vescovo diocesano a norma del diritto, con la rinuncia fatta dal parroco stesso per giusta causa, la quale, per essere valida, deve essere accettata dal Vescovo, e inoltre cessa allo scadere del tempo se fu costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni del diritto particolare di cui al can.522.

[27]Can. 533 - § 3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme che assicurino, durante l'assenza del parroco, l'esercizio della cura pastorale della parrocchia tramite un sacerdote fornito delle debite facoltà.

[28]Can. 539 - Quando la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per inabilità o malferma salute o per altre cause, il Vescovo diocesano designi quanto prima l'amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che supplisca il parroco a norma del Can.540.

[29]Can. 221 - § 1. Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto.

§ 2. I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall'autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità.

[30]Can. 1284 - § 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione.

[31]Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del ca.532.

[32]Can. 1287 - § 1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici.

[33]Can. 1287 - § 2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare.

[34]Can. 22 - Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.

[35]Can. 94 - § 1. Gli statuti, in senso proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire.

§ 2. Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli che ne curano la conduzione.